

TI_GERICHTE 34.2010.14 vom 6. Dezember 2010

TI Tribunale d'appello, 2010-12-06, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_34.2010.14

FR: TI_GERICHTE 34.2010.14 du 6 décembre 2010

IT: TI_GERICHTE 34.2010.14 del 6 dicembre 2010

Regeste

Diritto alla rendita della Fondazione pensionamento anticipato nell'edilizia. Nessun diritto al prepensionamento non presentando il lavoratore il necessario periodo di contribuzione presso una società assoggettata al contratto collettivo FAR

Erwägungen

E. 3

Su domanda, gli istituti collettivi e comuni devono informare l'organo paritetico sui contributi arretrati del datore di lavoro. L'istituto di previdenza deve, di moto proprio, informare l'organo paritetico qualora i contributi regolamentari non siano ancora stati versati entro tre mesi dal termine di scadenza convenuto. Non va infine dimenticato che l'art. 331 cpv. 4 CO stabilisce che il datore di lavoro deve dare al lavoratore le informazioni necessarie sui suoi diritti verso l'istituzione di previdenza a favore del personale e verso l'assicurazione. 2.11. L'attore sostiene che la CV 1, contravvenendo agli obblighi legali, ha omesso di accertare che l'informazione ai dipendenti della _____ riguardo alla rescissione dal CCL PEAN fosse avvenuta in modo adeguato. Essi pertanto stigmatizzano l'insufficiente informazione rilasciata ai dipendenti, nonché la mancata proposta agli assicurati, in particolare quelli prossimi al prepensionamento, di misure adeguate per garantire la corresponsione delle previste prestazioni. In sede di replica l'attore ha inoltre sostenuto una responsabilità da parte della CV 1 per il danno loro causato. CV 1, per contro, nega qualsiasi suo obbligo d'informazione diretto nei confronti dell'attore e di controllo sull'adeguatezza dell'informazione ricevuta. Orbene, potrebbe porsi la questione a sapere se alla CV 1, in base all'art. 86b LPP, incombeva l'obbligo di informare direttamente i dipendenti di _____ in merito alla problematica dell'uscita di quest'ultima dal CCL PEAN, tenuto del resto conto dell'assenza di qualsiasi diritto di codicisione dei dipendenti allo scioglimento del rapporto previdenziale (cfr. consid. 2.10). La questione può tuttavia rimanere aperta per i seguenti motivi. Dagli atti di causa risulta in particolare che con circolare 23 gennaio 2008 la _____ ha avvisato essa stessa i propri dipendenti della disdetta al CCL PEAN, facendo presente che vi è incertezza in merito all'effetto della disdetta (31 dicembre 2007, 30 giugno 2008 o 31 dicembre 2008), che al più presto dal 1° luglio 2008 non sarà più parte del citato contratto collettivo e che pertanto da quella data il requisito della ininterrotta contribuzione ex art. 14 cpv. 1 CCL PEAN (rispettivamente art. 13 cpv. 1 Regolamento PEAN) per l'eventuale diritto alla rendita non potrà essere garantito. Facendo presente la possibilità di avere ulteriori informazioni presso la CV 1, il datore di lavoro ha concluso che terrà informati i dipendenti sulla data definitiva d'uscita dal CCL PEAN nonché sulla sorte dei contributi versati dall'azienda e dai dipendenti dal 1° luglio 2003 (doc. F). Risulta inoltre che tale circolare è stata distribuita ai dipendenti durante un incontro informativo avvenuto il 23 gennaio 2008 (cfr. lettera 25 gennaio 2008 della

_____ all'avv. _____; doc. 1), i quali hanno avvisato la loro rappresentanza sindacale. Difatti, con scritto 15 febbraio 2008 il _____, in rappresentanza dei dipendenti della _____, esprimendo i propri dubbi sulla legalità della prospettata disdetta, ha chiesto alla CV 1 raggugli sulle iniziative avviate o da intraprendere a tutela dei diritti dei dipendenti (doc. 2). In queste circostanze, a mente del TCA, i lavoratori hanno ricevuto le (minime) informazioni in merito alla disdetta dal CCL PEAN, seppur con l'incertezza sul momento degli effetti della stessa, e sono stati informati del rischio di non poter usufruire del prepensionamento. Inoltre questa Corte non misconosce che tale disdetta causa difficoltà, in particolare, ai quei lavoratori oramai prossimi all'età del prepensionamento, come è il caso del qui attore. Non è evidente che questi, al fine di salvaguardare la continuità dei premi alla CV 1, avrebbe potuto trovare, tra l'altro nell'arco di alcuni mesi, un'altra occupazione presso un'impresa sottoposta al CCL PEAN. Queste sono le conseguenze della richiesta del datore di lavoro di voler rescindere il contratto collettivo. Va poi ricordato che nella già citata "decisione" 5 settembre 2007 (inviata dalla Sezione assoggettamento della Fondazione alla _____ con scritto datato 6 dicembre 2007) la Commissione Ricorsi della CV 1 aveva subordinato la rescissione del contratto collettivo in parola "alla prova dell'informazione dei dipendenti interessati" (doc. IX/5). Informazione che, come visto, è avvenuta ed è stata recepita dai dipendenti, i cui rappresentanti sindacali si sono in seguito attivati nei confronti della Fondazione convenuta. Va poi detto la CV 1 non poteva trovare una diversa soluzione al fine di coprire il mancante periodo necessario all'attore per poter beneficiare del prepensionamento. In particolare, l'attore, facendo capo all'art. 9 cpv. 5 Regolamento PEAN ("il Consiglio di fondazione ha la competenza di convenire o prevedere altre modalità di prelievo, sempre che il risultato sia equivalente"), sostiene che al dipendente poteva essere offerta la possibilità di versare sia la sua quota parte che quella spettante al datore di lavoro. Visto il non assoggettamento di _____, una simile proposta non poteva essere attuata se non, eventualmente, sulla base di un accordo tra le parti. Inoltre, il succitato articolo di regolamento si riferisce a diverse modalità di prelievo dei contributi rispetto alla regola generale fissata dall'art. 9 cpv. 1 Regolamento PEAN, ossia il versamento alla CV 1 da parte del datore di lavoro della totalità dei contributi, inclusa la quota parte del salariato. Infine, non pertinente è il richiamo all'art. 14 cpv. 2 lett. b CCL PEAN, applicabile per l'eventuale richiesta di una rendita transitoria ridotta (cfr. consid. 2.4), in quanto negli ultimi sette anni prima del prepensionamento l'attore non è stato disoccupato per un periodo massimo di due anni. In conclusione, dal momento che la _____ (al più tardi) dal 1° gennaio 2009 non è (più) assoggettata al CCL PEAN, l'attore prima del prepensionamento non presenta un periodo lavorativo ininterrotto di sette anni in un'impresa ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 lett. c CCL PEAN). Ne consegue che la petizione va respinta. In via abbondanziale occorre rilevare che, visto l'esito della presente vertenza, spetterà all'attore valutare se eventualmente sussistono le premesse per far valere nei confronti del datore di lavoro pretese risarcitorie sul piano contrattuale. 2.12. La CV 1 ha chiesto la rifusione di ripetibili. In materia di LPP il diritto a ripetibili dev'essere esclusivamente riservato all'assicurato vittorioso in causa: le ripetibili sono in tale ipotesi accolte all'assicuratore che ha introdotto la causa e l'ha persa (DTF 126 V 150). Per contro, l'assicuratore che vince la causa, ancorché rappresentato da un legale, non ha, di regola, diritto a ripetibili, tranne, eccezionalmente, nell'ipotesi – non realizzata nella fattispecie – in cui il comportamento processuale di controparte si dimostri temerario o improntato a leggerezza (DTF 128 V 133, 127 V 207, 126 V 150, 112 V 361; SZS 2001 p. 174; STCA 9 marzo 1992 nella causa F.P. c. S. SA; AHI Praxis 2000 p. 337;

RCC 1984 p. 278).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.